



COMUNE DI PRESENZANO
Provincia di Caserta

***REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE E LA MODIFICA
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 6, DELLA
LEGGE N. 36 DEL 22 FEBBRAIO 2001.***

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.9 del 21.03.2024

INDICE

ART. 1	- Ambito di applicazione
ART. 2	- Finalità e obiettivi
ART. 3	- Criteri per la progettazione e programma di sviluppo
ART. 4	- Criteri per la localizzazione degli impianti
ART. 5	- Aree sensibili
ART. 6	- Richiesta di spazi per l'installazione
ART. 7	- Impianti su siti diversi
ART. 8	- Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio
ART. 9	- Piano territoriale della telefonia mobile
ART. 10	- Azioni di risanamento e tutela ambientale
ART. 11	- Funzioni di vigilanza, controllo e partecipazione
ART. 12	- Sanzioni
ART. 13	- Registro comunale degli impianti, mappatura e catasto
ART. 14	- Procedura autorizzativa di impianti di telefonia – stazioni radio base
ART. 15	- Microcelle, ponti radio, e altri impianti
ART. 16	- Impianti temporanei
ART. 17	- Messa in esercizio e comunicazione post attivazione
ART. 18	- Attività di monitoraggio e prevenzione
ART. 19	- Costituzione di un fondo
ART. 20	- Entrata in vigore e norme transitorie

allegati

TAVOLA TECNICA N. 1	individuazione dei luoghi sensibili
TAVOLA TECNICA N. 2	individuazione delle aree per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni
TAVOLA TECNICA N. 3	siti attuali occupati da antenna

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) nell'ambito territoriale del Comune di Presenzano. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.

ART. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI

1. Il Comune pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

2. Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.

3. Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) tutela della salute umana dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
- b) armonizzazione delle esigenze dell'Amministrazione, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
- c) minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- d) promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
- e) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
- f) riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

4. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all'art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.

ART. 3 – CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E PROGRAMMA DI SVILUPPO

1. I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.

2. Il gestore del servizio di telefonia mobile a tal fine dovrà impegnarsi:

a) a fornire al Comune, tramite l'ufficio competente:

- la mappa dei siti attualmente operativi;
- il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile comprensivo dei siti in corso di autorizzazione sia di quelli di interesse per successivi piani di Sviluppo della rete. Nel programma, da consegnarsi entro il 15 ottobre di ogni anno, individua gli impianti attivi e quelli di cui il gestore programma l'attivazione nei 12 mesi successivi, e quelli rispetto ai quali intende chiedere l'autorizzazione all'installazione e/o alla modifica ai sensi del Codice delle comunicazioni durante l'anno solare successivo.

b) a concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente, in ragione degli avanzamenti tecnologici;

c) a tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della disponibilità di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni sugli stessi, così come individuati nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, ove tecnicamente possibile;

d) ad individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano l'erogazione del servizio;

e) a sostenere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione, il Comune nella realizzazione di attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;

f) a condividere i siti con altri gestori su richiesta del Comune laddove tecnicamente possibile;

g) a corrispondere al Comune eventuali oneri per il "*degrado del corpo stradale*" da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;

h) a stipulare con il Comune contratti di locazione in merito ad installazioni di impianti realizzati su aree pubbliche preferenziali, come individuate ed elencate nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, e soggetta ad aggiornamento.

3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto visivo.

4. Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l'insieme di azioni che permettono di ridurre l'impatto visivo dovuto agli impianti e l'attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Pertanto i gestori sono tenuti a:

- a) adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l'obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
- b) limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
- c) ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
- d) impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
- e) adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell'ambiente circostante;
- f) adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l'impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l'utilizzo di finta vegetazione arborea ed arbustiva;
- g) adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.

5. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura dai gestori sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell'impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Le aree del territorio definite come preferenziali per l'installazione degli impianti, e specificamente individuate nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, sono:

- a) in maniera prioritaria aree di proprietà dell'Amministrazione comunale. L'assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà del Comune di Presenzano ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso, previa individuazione delle aree adeguate da parte dell'Ufficio tecnico;
- b) aree pubbliche di altri Enti, previo accordo da stipulare tra l'Ente e il gestore;
- c) già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- d) aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
 - Infrastrutture per la mobilità;
 - Infrastrutture tecnologiche;
 - Tessuti prevalentemente per attività;
 - Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- e) aree, immobili o impianti di proprietà o in possesso della Pubblica Amministrazione (statale, regionale, provinciale, ecc.) o altri enti pubblici, ad esclusione delle aree sensibili come definite nel presente Regolamento.
2. L'elenco specifico delle aree preferenziali per l'installazione e la loro specifica individuazione è riportato nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, che ne forma parte integrante. L'Ufficio tecnico provvede ad aggiornare ed integrare annualmente tale elenco, aggiornando conseguentemente la Tavola 2, e dandone pubblicità all'Albo pretorio.
3. L'Ufficio tecnico definirà, per ogni singola richiesta da parte dei gestori, il canone dovuto per l'utilizzo degli immobili o strutture di proprietà del Comune di Presenzano con un regolare contratto di locazione. L'Ufficio tecnico provvede a pubblicare all'Albo pretorio il tariffario dei canoni fissati per la locazione delle aree comunali preferenziali di cui alla Tavola 2, ed aggiorna tale tariffario ogni tre anni, prevedendo tariffe agevolate rispetto ai normali prezzi di mercato per spazi di caratteristiche e consistenza analoghe.
4. I gestori di telefonia devono presentare le domande di installazione di impianti elettromagnetici individuando il sito di installazione in una delle aree preferenziali indicate nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, previa richiesta di disponibilità o ospitalità all'Ente.
5. In caso di richiesta di ospitalità in area comunale, il Comune dovrà rispondere entro 60 giorni e verrà stipulato un contratto di locazione di durata di 6 anni, rinnovabile alla scadenza, sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'installazione dell'impianto. Lo schema di contratto tipo è approvato in uno al presente regolamento e ad esso allegato. La procedura per la richiesta di ospitalità è disciplinata all'art. 6 del presente regolamento.
6. In alternativa, i gestori devono presentare le domande di installazione di impianti elettromagnetici in *cositing*, ossia installando gli impianti su infrastrutture già esistenti, anche se erette al di fuori delle aree preferenziali indicate nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, purché le stesse non si trovino su siti sensibili o nelle loro vicinanze, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento.
7. Può essere consentita la localizzazione degli impianti in altre aree, diverse da quelle di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo, solo se tutte le precedenti localizzazioni risultino impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi.
8. Sono sempre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
- a) la localizzazione su pali e infrastrutture autonome, evitando l'installazione su immobili ad uso residenziale e lastrici solari;
 - b) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (*cositing*) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;

- c) l'alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l'illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
- d) la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
- e) la localizzazione su edifici o aree che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.

9. Non è consentita l'installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

10. Non è consentita l'installazione degli impianti all'interno delle fasce di rispetto stradali previste dal Codice della strada e dalle Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico.

ART. 5 – AREE SENSIBILI

1. Fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti per legge, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili; in particolare è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, ivi comprese le relative pertinenze, così come individuati e puntualmente elencati nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

2. È inoltre fatto divieto di installare ad una distanza inferiore a ~~100 m~~¹ 150 m., calcolati dal bordo del sistemaradiante al perimetro esterno, dai siti sensibili di cui sopra, ivi comprese le relative pertinenze, così come individuati e puntualmente elencati nella Tavola 1 allegata al presente regolamento, ~~salvo che la localizzazione degli impianti in altre aree risulti impossibile, inidonea o insufficiente a garantire la copertura dei servizi.~~²

3. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio.

4. Nel caso previsto al precedente comma, il Comune mette a disposizione un'area comunale per la nuova localizzazione dell'impianto, così come individuata nella Tavola 2 allegata al presente regolamento, prevedendo un canone agevolato per la locazione, così come fissato annualmente secondo il tariffario che sarà pubblicato all'Albo pretorio, ovvero prevedendo un canone gratuito per un tempo da uno a tre anni al fine di ammortizzare i costi del trasferimento. Il Comune non è in ogni caso tenuto a sostenere alcun costo per la delocalizzazione, né a risarcire l'Operatore o terzi per qualsiasi onere, costo o disservizio che derivasse dalla delocalizzazione, né tantomeno per gli eventuali costi del contratto di locazione, superficie o altro che il gestore avesse sostenuto e di cui non possa beneficiare a causa della delocalizzazione, o del prezzo del contratto di cui il terzo proprietario dell'immobile non possa godere, in quanto tali spese restano interamente a carico del gestore dell'impianto o di terzi.

¹ Rettifica errore materiale disposta in sede di approvazione del regolamento.

² Testo rimosso in sede di approvazione del regolamento.

5. Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività in essi svolta, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.

ART. 6 - RICHIESTA DI SPAZI PER L'INSTALLAZIONE

1. I gestori, prima di inviare l'istanza di installazione con la prescritta documentazione, dovranno presentare istanza al Comune di Presenzano per l'assegnazione di uno degli spazi destinati all'installazione degli impianti come individuati nella Tavola 2.

2. L'elenco degli spazi, individuati dall'Ufficio tecnico e aggiornati periodicamente, sarà consegnato su richiesta ai gestori ed è pubblicato sul sito istituzionale.

3. L'Ufficio tecnico, nella persona del Dirigente, è competente per le procedure di assegnazione degli spazi comunali e per la stipula dei relativi contratti di locazione con tariffe agevolate.

4. Prima di presentare domanda di installazione nel sito prescelto ai sensi degli artt. 43, 44 ss. del dl.gs 259/2003, il gestore di telefonia invia domanda di disponibilità di uno spazio in una delle aree individuate nella Tavola 2.

5. Nel caso di domanda di disponibilità ricada su area di proprietà comunale, entro 60 giorni l'Ufficio tecnico risponde dichiarando l'eventuale disponibilità e invitando il gestore a sottoscrivere il contratto di locazione redatto secondo il contratto tipo allegato al presente atto, e in base alle tariffe agevolate pubblicate sul sito comunale.

6. Nel caso di domanda di disponibilità ricada su area pubblica di proprietà di Amministrazioni terze, entro 30 giorni l'Ufficio tecnico inoltra la richiesta di disponibilità all'Amministrazione o Ente terzo e invitando il gestore a prendere contatti con l'Amministrazione terza al fine di stipulare un contratto di locazione, comodato o comunque di concessione dell'area.

ART. 7 - IMPIANTI SU SITI DIVERSI.

1. In caso un gestore intenda presentare istanza di autorizzazione all'installazione per un impianto sito al di fuori degli spazi preferenziali definiti dall'art. 4 del presente regolamento, prima di inviare istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 ss. del dl.gs 259/2003 dovrà preliminarmente attivare la procedura volta ad attestare e spiegare analiticamente le ragioni per cui la localizzazione degli impianti in tali aree risulti impossibile, inidonea o insufficiente a garantire la copertura dei servizi sul territorio comunale, come specificato al comma 7 dell'art. 4 del presente regolamento.

2. A tal fine, dovrà inviare preliminarmente al Comune la sua domanda di nulla osta per installazione

su siti diversi rispetto a quelli preferenziali, allegando una dettagliata relazione in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, con analisi di impatto elettromagnetico, accompagnata da simulazioni di campo e planimetrie del territorio comunale, con cui un tecnico specializzato attesti che l'erogazione del servizio sarebbe impossibile, inidonea o insufficiente servendosi dei soli spazi individuati per la localizzazione degli impianti, di cui all'art. 4 del presente Regolamento. A tal fine dovrà allegare la documentazione tecnica prevista dall'art. 14 del presente regolamento, sia con riferimento al sito prescelto per l'installazione che per i siti preferenziali disponibili, confrontando le previsioni di copertura e di erogazione del servizio rispetto alla differente localizzazione, e giustificando le ragioni che lo inducono a ritenere indispensabile una diversa collocazione.

3. L'Ufficio tecnico potrà vagliare tale attestazione e decidere se consentire la localizzazione degli impianti in altre aree, diverse da quelle di cui alla Tavola 2, solo se tutte le dette localizzazioni risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi. Ai fini di tale verifica, il Comune potrà chiedere parere all'Arpa o ad altri Enti pubblici al fine di accertare la veridicità delle allegazioni del gestore e la correttezza delle sue previsioni.

4. Nel caso in cui non risulti verificata e accertata l'impossibilità o inidoneità a erogare il servizio utilizzando i siti di localizzazione prescritti nel presente Regolamento, l'istanza viene respinta.

5. La motivazione da parte del gestore nella relazione di cui al comma 2, e la conseguente analisi da parte dell'Amministrazione, dovrà essere rafforzata nel caso in cui il sito individuato ricada entro 100 m da siti sensibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del presente regolamento.

6. Il procedimento di valutazione dell'istanza del gestore da parte del Comune dura 90 giorni e deve concludersi sempre con un provvedimento espresso di nulla osta o di diniego. Ottenuto il nulla osta da parte del Comune, il gestore potrà presentare domanda di installazione nel sito prescelto ai sensi degli artt. 43, 44 ss. del dl.gs 259/2003.

7. La presentazione di una istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44 ss. del dl.gs 259/2003 su un sito diverso da quello di cui alla Tavola 2, in mancanza del previo esperimento del procedimento descritto nel presente articolo, è da considerarsi nulla e comporta la reiezione della domanda.

ART. 8 – MISURE DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

1. Nei siti indicati di particolare interesse ambientale e paesaggistico e nelle Aree Naturali Protette (L. n. 394/1991) l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

2. In aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

3. Su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'installazione e la modifica degli impianti è subordinata all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti.

4. L'installazione degli impianti dovrà essere conforme alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata.

5. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti, ove consentita e previo N.O. da parte degli organi competenti, deve adottare soluzioni tecnologiche e progettuali tali da mitigare l'impatto visivo.

6. Nell'ambito della domanda di installazione di impianti radioelettrici e infrastrutture al servizio di reti telefoniche, soprattutto al di fuori delle aree di recente urbanizzazione e quando il sito di installazione ricada in area agricola, boschiva o comunque di pregio storico o paesaggistico, i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale, in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell'immediato contesto o nell'area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all'entità dell'intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all'Amministrazione di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza.

ART. 9 – PIANO TERRITORIALE DELLA TELEFONIA MOBILE

1. Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, redatto in conformità al Regolamento, assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l'impatto sull'ambiente.

2. Il Piano Territoriale della Telefonia Mobile, da avviare entro tre mesi dall'approvazione del presente Regolamento, dovrà contenere:

- Elenco delle aree comunali destinate alle installazioni, individuate dall'Ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- Registro comunale degli impianti attivi, con mappa e catasto dei siti sul territorio comunale ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento;
- Elenco delle aree sensibili, individuate dall'Ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
- Mappa dei punti di misura, con relativi livelli di campo elettromagnetico, effettuate sia attraverso indagini ad hoc che con monitoraggi in continuo;
- Programmi annuali di sviluppo delle reti per ognuno dei Gestori, suddivise per tipologia di tecnologia utilizzata (UMTS, LTE, ecc.), che dovranno contenere la proposta delle aree individuate per la futura localizzazione degli impianti da presentarsi anticipatamente entro e non oltre il 15 ottobre di ogni anno;

- Tariffario dei canoni per la locazione delle aree comunali destinate alle installazioni, individuate dall'Ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- Contratto tipo di locazione delle aree comunali destinate alle installazioni, individuate dall'Ufficio tecnico, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento;
- Strumenti di governo del territorio: insieme degli strumenti urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale vigente.

3. Il Piano, di natura interattiva, sarà aggiornato in tempo reale, recependo le modifiche intercorse (nuove installazioni, delocalizzazioni, dismissioni, nuove misurazioni, evoluzioni normative e tecnologiche ecc.), ed in ogni caso sarà sottoposto ad aggiornamenti secondo la cadenza scandita nel presente regolamento.

4. La predisposizione, il coordinamento e l'aggiornamento del Piano è affidata all'Ufficio tecnico con l'ausilio dell'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico.

5. Le risultanze delle varie fasi del processo di pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili agli addetti ai lavori e alla cittadinanza.

6. Il processo di pianificazione annuale di sviluppo dovrà prevedere il coinvolgimento dell'Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico, organo con funzioni consultive in materia, come definito all'art. 11 del presente Regolamento.

7. Il Piano annuale può prevedere integrazioni e modifiche per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte dei Gestori.

ART. 10 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune di Presenzano promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni in conformità del D.M. n. 381/1998.

2. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.

3. In caso di riscontrato superamento dei valori di attenzione presso aree destinate alla permanenza umana superiore alle 4 ore, si dovrà altresì provvedere, nelle forme e nei modi concordati anche con gli operatori, alla rimozione e rilocalizzazione entro e non oltre due anni presso aree e/o siti ritenuti conformi al Piano, degli impianti attualmente collocati in siti incompatibili con i vincoli preesistenti.

4. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui alla legge n. 221/2012.

5. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 11 – FUNZIONI DI VIGILANZA, CONTROLLO E PARTECIPAZIONE

1. L'attività di vigilanza e controllo ambientale in materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si avvale del supporto tecnico dell'ARPA Campania nel rispetto delle specifiche competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Il Comune effettuerà il monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale, sollecitando ogni anno ARPA Campania, affinché operi una verifica di tutti i siti attivi.

3. Sia per gli impianti esistenti che per quelli di nuova installazione, ogni Gestore dovrà svolgere misure periodiche del campo elettromagnetico, su base almeno annuale, tramite idonea strumentazione, e inviare la relativa attestazione all'Ufficio tecnico del Comune, specificando i valori misurati in almeno dieci punti significativi nell'arco di 24 ore, indicando lo strumento utilizzato e le specifiche della taratura.

4. Che l'Amministrazione si riserva la facoltà di istituire un *"Osservatorio di settore sull'inquinamento elettromagnetico"*, con funzioni consultive aperto alla partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione e portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e Operatori interessati;

5. L'Osservatorio sarà istituito con delibera della Giunta comunale qualora si configurino criticità relative ai piani di sviluppo delle reti ovvero in presenza di problematiche di vario genere connesse agli impianti, comprese quelle che potrebbero comportare l'attivazione di procedure di delocalizzazione degli impianti stessi, anche al di fuori dei casi in cui questa sia obbligatoria ai sensi della legge o del presente regolamento.

6. Tale Osservatorio si comporrà di professionisti esperti, anche legali, della materia.

7. All'Osservatorio potranno partecipare, previa richiesta, cittadini, associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, nonché Operatori del settore. L'Osservatorio potrà, altresì, avvalersi di tecnici dell'ISPRA, dell'ARPA, del Dipartimento di Epidemiologia della Regione e/o di altre Strutture pubbliche su specifici argomenti, che verranno invitati a partecipare alle riunioni a titolo gratuito.

ART. 12 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, le sanzioni amministrative sono previste dalla legge nazionale e regionale vigente, e verranno determinate, con atto dirigenziale, sentiti gli organismi di controllo, al momento della constatazione della violazione in relazione alla gravità della stessa.

ART. 13 – REGISTRO COMUNALE DEGLI IMPIANTI, MAPPATURA E CATASTO

1. Per salvaguardare il territorio, per assicurare il corretto inserimento urbanistico e territoriale degli impianti, compatibilmente con le legittime esigenze progettuali degli operatori e al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, il Comune di Presenzano, sulla scorta delle comunicazioni, da parte degli enti gestori, redigerà un Registro comunale degli impianti tramite la mappatura (catasto) degli impianti esistenti sul territorio. Tale censimento dovrà essere aggiornato periodicamente e soggetto a verifica annuale.

2. L'elenco degli impianti esistenti sul territorio attualmente attivi è riportato nella Tavola 3 allegata al presente regolamento, che ne forma parte integrante.

3. I gestori sono tenuti a comunicare al comune e ad ARPA Campania ogni variazione di proprietà degli impianti o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro dismissione ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi. Nella comunicazione dovranno essere evidenziate tutte le caratteristiche necessarie all'aggiornamento del catasto comunale.

4. Il Comune collabora alla formazione ed aggiornamento del catasto regionale.

ART. 14 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA DI IMPIANTI DI TELEFONIA – STAZIONI RADIO BASE

1. L'installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in particolare l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS/LTE, o tecnologiche assimilabili successive, viene autorizzata dal Comune di Presenzano.

2. L'installazione e le modifiche degli impianti di telefonia mobile sono soggette a richiesta di autorizzazione di cui agli artt. 43, 44, 45 ss. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii..

3. L'istanza, conforme a quanto prescritto agli artt. 43, 44, 45 ss. del D.Lgs. n. 259/2003, è presentata al Comune di Presenzano – Ufficio Tecnico, e copia per conoscenza al Protocollo Generale, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, con possibilità di trasmissione via PEC, prevista dal medesimo allegato.

3. L'istanza dovrà contenere idonea documentazione atta ad effettuare la verifica di conformità edilizia, urbanistica, paesaggistica, idrogeologica, sismica ed elettromagnetica, e dovrà essere accompagnata per ciascuna attestazione o relazione da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal tecnico sottoscrittore, attestante la veridicità di quanto dichiarato.

4. Ogni istanza, finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, deve essere accompagnata dalla documentazione relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l'installazione.

In particolare, la documentazione progettuale dovrà contenere:

a) Caratteristiche del sito e dell'impianto:

a.1) Progetto dell'impianto in scala 1:100 o 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);

a.2) Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull'inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;

a.3) Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

a.4) Cartografia aggiornata in scala 1:2000, che comprenda tutto il territorio nel raggio di 300m dall'impianto e indichi tutti i fabbricati presenti in un raggio di 300m dalla stazione radio base, individuata con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico), la destinazione d'uso e le relative aree di pertinenza. Questo affinché in sede istruttoria si possa valutare la compatibilità delle caratteristiche tecniche dell'impianto progettato, con riferimento ad un raggio di 300 metri dal sito, con le caratteristiche del contesto edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l'altro, delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell'esistente e di sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.

a.5) Relazione tecnica di sintesi dell'intervento proposto, con i seguenti contenuti:

- descrizione sintetica dell'intervento;
 - planimetria riportante tutti gli impianti esistenti e funzionali nel raggio di 500 metri;
 - descrizione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.
- Inoltre, per antenne da installare su edifici:

a.6) Planimetria della copertura dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio, con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d'uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

Qualora l'impianto sia proposto in area assoggettata ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, ovvero con vincolo sismico o idrogeologico, il gestore dovrà inoltre allegare:

a.8) Documentazione prevista ai sensi di legge per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica,

sismica o idrogeologica.

b) Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale:

- b.1) caratteristiche radioelettriche dell'impianto, banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- b.2) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
- b.3) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in Watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento o, in alternativa, potenza complessiva massima per ogni sistema implementato per ogni direzione di puntamento;
- b.4) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- b.5) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- b.6) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
- b.7) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

5. Inoltre, il soggetto deve produrre la seguente documentazione:

- a) copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
- b) copia del titolo di proprietà o di altro contratto, perfezionatosi fra il proprietario del sito ove l'impianto deve essere installato e la società richiedente il titolo autorizzatorio, che attesti la sussistenza, in capo a quest'ultima, di un diritto reale o obbligatorio sull'immobile e/o sull'area destinata all'installazione dell'impianto;
- c) dichiarazione di assunzione di responsabilità del tecnico incaricato della progettazione con indicato il titolo di studio e requisiti specifici di titolarità ai sensi del D. M. 37/2008 e del D. M. poste e telecomunicazioni 314/1992;
- d) certificazione per il rispetto della legge quadro sull'inquinamento acustico rilasciata da tecnico competente, ai sensi della L. n. 447/1995;
- e) atto di impegno alla corretta manutenzione del sito e al ripristino dello stato dei luoghi dopo la disattivazione dell'impianto.

6. L'omessa produzione, in sede di presentazione della domanda, dei documenti da allegare ai sensi del presente articolo, comporta la reiezione della domanda medesima, salvo i casi di mere irregolarità sanabili su richiesta dell'ufficio. In tale caso, qualora uno o più dei pareri o provvedimenti di cui al presente paragrafo, non sia allegato alla richiesta di Autorizzazione, l'Amministrazione ne chiede la presentazione, interrompendo i termini previsti dalla vigente normativa in materia di silenzio assenso

fino all'avvenuto perfezionamento della richiesta di autorizzazione.

7. Se sono necessari più pareri o nulla osta per il rilascio del titolo, il Comune di Presenzano indice una Conferenza di Servizi per il rilascio di un'autorizzazione unica con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme.

8. Copia dell'istanza viene inoltrata dal proponente contestualmente ad ARPA Campania, che si pronuncia esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l'attivazione dell'impianto, per cui in mancanza di espresso parere positivo da parte dell'Arpa l'operatore non potrà procedere ad autorizzazione. L'operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell'attivazione dell'impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA.

9. Il Comune di Presenzano, nella figura dirigenziale dell'Ufficio tecnico, provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, tramite pubblicazione all'Albo pretorio e tramite affissione nella Homepage del sito comunale, nell'area *"Notizie In Primo Piano"*, con l'indicazione sintetica di: a) data della presentazione dell'istanza; b) identificazione del gestore richiedente; c) indirizzo dell'installazione; d) tipologia di impianto (potenza in GHz e gamma di onde); e) diritto di richiedere la partecipazione al procedimento amministrativo di autorizzazione.

10. I cittadini interessati possono chiedere di partecipare al procedimento amministrativo di autorizzazione, presentando osservazioni, documenti e proposte, formulando istanze di accesso agli atti e chiedendo di istituire una Conferenza di servizi. Il Comune tiene conto delle istanze e documenti presentati dai cittadini, anche al fine di effettuare un dovuto bilanciamento tra interessi contrapposti, alla luce della inderogabile democraticità del procedimento amministrativo in questione.

ART. 15 – MICROCELLE, PONTI RADIO, E ALTRI IMPIANTI

1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna non superiore a 5 Watt) è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35, comma 4 e 4/bis del D.L. n. 98/2011 convertito con modifiche nella legge n. 111/2011 e ss.mm.ii..

2. All'interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità alla installazione di microimpianti, salva l'esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti.

3. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.

ART. 16 – IMPIANTI TEMPORANEI

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili temporanei nei casi previsti dal d.lgs 259/2003.
2. Per tali impianti trovano applicazione le prescrizioni di cui agli artt. 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ART. 17 – MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE

1. Prima dell'inizio dei lavori ogni impianto dovrà essere garantito da apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a cose e persone con un massimale non inferiore a euro 500.000,00.
2. L'operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l'obbligo di comunicare al Comune di Presenzano e all'ARPA, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto e a pena di decadenza, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA l'esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.
3. In ogni caso il Gestore, entro 30 giorni dall'attivazione, dovrà provvedere a effettuare proprie misure sperimentali sul rispetto dei limiti di esposizione e di attenzione, provvedendo a inviarne copia al Comune e all'Arpa. Nell'attestazione di conformità dovrà specificare i valori misurati, lo strumento utilizzato e le specifiche della taratura.
4. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato, e il titolo si intenderà decaduto.

ART. 18 – ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E PREVENZIONE.

1. Sia per gli impianti di nuova attivazione che per quelli esistenti, i gestori dovranno inviare al Comune una relazione annuale con le misure spot rilevate nel raggio di 300 metri dall'impianto e inviare la relativa attestazione all'Ufficio tecnico del Comune, specificando i valori misurati, lo strumento utilizzato e le specifiche della taratura, come prescritto all'art. 11.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, tutti gli impianti dovranno avere una etichetta informativa ben visibile, riportante le caratteristiche dell'impianto rintracciabili nella documentazione autorizzativa.

ART. 19 – COSTITUZIONE DI UN FONDO.

1. È costituito con il presente Regolamento un Fondo destinato alle attività di monitoraggio e al

finanziamento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente Regolamento, ivi inclusi i compensi e le spese dell'Osservatorio.

2. I proventi dei contratti di locazione stipulati dal Comune con i gestori sono destinati al Fondo vincolato di cui sopra.

ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento diventa efficace con l'esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.

3. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente Regolamento.